

Allegato “A” alla delibera n. 240/2022 del 6 dicembre 2022

**Linee guida per la stipula di convenzioni tra l’Autorità di regolazione dei trasporti e università, enti e istituti di ricerca**

## 1. Finalità

Le presenti linee guida, da utilizzarsi unitamente allo schema di convenzione di cui all'allegato B, stabiliscono i criteri generali per la stipula di convenzioni fra l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche Autorità o ART) e le università, enti e istituti di ricerca, per lo svolgimento di tirocini curriculare, attività di studio e ricerca, iniziative formative e di collaborazione tecnico-scientifica di interesse comune, nelle materie afferenti alle competenze istituzionali dell'Autorità, secondo le modalità di seguito individuate.

## 2. Struttura delle convenzioni

Le convenzioni sono redatte avvalendosi dello schema di cui all'allegato B e devono contenere le seguenti parti essenziali:

- i) i dati identificativi dei soggetti stipulanti;
- ii) la tipologia delle attività oggetto della convenzione;
- iii) la durata, le modalità di proroga, modifica e recesso della convenzione.

## 3. Oggetto delle convenzioni

Le singole convenzioni vengono stipulate previa verifica, da parte dell'Autorità, della rispondenza delle attività previste a quelle di seguito elencate, nonché ai criteri stabiliti nelle presenti linee guida. Esse potranno riguardare, cumulativamente o alternativamente, le seguenti attività:

- A. tirocini curriculare;
- B. attività di studio e ricerca;
- C. promozione di iniziative formative;
- D. organizzazione di convegni e seminari congiunti.

### A. TIROCINI CURRICOLARI

L'Autorità promuove l'attivazione di tirocini, di durata non superiore a dodici mesi, destinati a favorire la formazione e l'esperienza pratica di giovani laureandi, nonché laureati che frequentano corsi formativi *post lauream* (dottorato di ricerca, *master*, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento) nelle discipline di interesse dell'Autorità.

Lo svolgimento dei tirocini avviene previo esperimento di apposita procedura di selezione pubblica da parte dei singoli soggetti promotori convenzionati e successiva valutazione dell'Autorità, come di seguito specificato.

Sono promotori i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 "I tirocini formativi e di orientamento".

Lo svolgimento del periodo di tirocinio non dovrà comportare oneri economici per l'Autorità.

### **Progetto formativo e di orientamento**

Il rapporto di tirocinio si perfeziona sulla base di un progetto formativo e di orientamento approvato dalle Parti della convenzione, allegato a quest'ultima e contenente:

- l'oggetto dell'attività;
- le finalità;
- la durata;
- le modalità di svolgimento;
- la sede di svolgimento;
- i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile ART;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3 del d.m. n. 142/1998.

### **Criteri di selezione degli aspiranti**

La selezione, a domanda dell'aspirante, dovrà essere effettuata sulla base dell'esame dei seguenti titoli, da possedersi a pena di esclusione:

1. età non superiore ad anni 30 (compiuti) e, alternativamente:
2. per i laureandi, essere studenti di corsi di laurea magistrale e aver ricevuto l'assegnazione di una tesi di laurea nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità;
3. per gli studenti di corsi *post lauream* nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità, aver conseguito la laurea magistrale con votazione non inferiore a 105/110.

A seguito della preventiva valutazione dei titoli posseduti dal candidato, il soggetto promotore potrà convocarlo per un colloquio orale che verterà sull'analisi dei principali profili affrontati nella pregressa attività di studio e ricerca.

Il soggetto promotore rende pubblici gli esiti della preselezione e li comunica all'Autorità.

L'Autorità valuta, mediante appositi colloqui dei candidati che abbiano superato la preselezione del soggetto promotore, l'ammissione al tirocinio sulla base dei seguenti criteri: voto di laurea; argomento della tesi, con preferenza alle tesi che appaiono maggiormente funzionali allo specifico oggetto dell'attività formativa; attinenza con le materie di interesse dell'Autorità di eventuali ulteriori esperienze maturate.

### **Rapporto di tirocinio**

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

L'Autorità non avrà alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Durante tale periodo, il tirocinante svolgerà le attività individuate dal progetto formativo e di orientamento secondo le modalità ivi stabilite; ha l'obbligo di rispettare il codice etico, i regolamenti dell'ART, in quanto compatibili, e le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; è tenuto alla riservatezza sulla conoscenza di dati e informazioni in merito ai procedimenti amministrativi eventualmente acquisita in occasione del tirocinio.

All'avvio dell'attività formativa, il tirocinante è tenuto a sottoscrivere apposita documentazione predisposta dall'Autorità sugli obblighi su di lui gravanti.

A conclusione del periodo formativo, il tirocinante è tenuto a elaborare una relazione finale sull'attività svolta, da consegnare sia al promotore che all'ART.

#### **Adempimenti a carico del soggetto promotore**

Il soggetto promotore ha l'obbligo di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi, dandone comunicazione all'Autorità.

In caso di incidente sul lavoro presso gli Uffici dell'Autorità o durante l'orario di svolgimento del tirocinio, questa si impegna a segnalarlo tempestivamente al soggetto promotore e a far pervenire allo stesso la documentazione necessaria per la gestione amministrativa dell'infortunio, che resta in capo al promotore.

Il promotore, allo scopo di rendere efficace l'esperienza del tirocinante, deve individuare un *tutor* quale responsabile didattico-organizzativo dell'attività.

Il *tutor* didattico deve coordinarsi con il responsabile dell'Ufficio Risorse umane e affari generali (Ufficio RUA) dell'ART per la determinazione del progetto formativo; verificare l'andamento del tirocinio, eventualmente riorganizzando il percorso formativo; comunicare al promotore ogni eventuale sospensione o interruzione del progetto formativo.

A conclusione del tirocinio, il soggetto promotore può rilasciare crediti formativi secondo il proprio ordinamento.

#### **Adempimenti a carico dell'Autorità**

L'Autorità nomina *tutor* ART il dirigente responsabile dell'Ufficio al quale il tirocinante è assegnato o il funzionario da quest'ultimo delegato, che opera in stretto raccordo con il *tutor* del promotore.

Il *tutor* ART segue le attività di formazione e favorisce l'inserimento del tirocinante nell'ambiente di lavoro, allo scopo di assicurare la conoscenza da parte di quest'ultimo della struttura amministrativa, delle competenze funzionali e dei poteri dell'amministrazione.

Il tirocinante si rivolge per ogni necessità formativa al *tutor* ART, al quale risponde, senza vincoli gerarchici, per la parte organizzativa e formativa del tirocinio.

Al termine del periodo di tirocinio, il *tutor* ART redige, anche sulla scorta della richiamata relazione finale del tirocinante sull'attività svolta, una relazione sulla qualità della prestazione del tirocinante e l'Autorità rilascia l'attestato di avvenuto svolgimento del tirocinio.

L'attività di formazione è a titolo gratuito ma può essere previsto un rimborso spese la cui misura è determinata dall'Autorità.

## **B. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA**

L'Autorità promuove lo svolgimento di attività di studio e ricerca su temi proposti dalla stessa o dalle università, dagli enti e istituti di ricerca, mediante l'organizzazione di gruppi di lavoro interdisciplinari costituiti da rappresentanti dell'ART e da quelli provenienti dal soggetto con cui è stata stipulata la convenzione.

Le attività di studio e ricerca non comportano oneri economici a carico dell'Autorità e sono volte a promuovere il dibattito tra rappresentanti del mondo accademico, delle imprese e di consumatori e utenti nelle materie afferenti alle competenze istituzionali dell'ART.

### C. PROMOZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE

L'Autorità incentiva l'organizzazione e lo svolgimento di moduli all'interno di corsi universitari e corsi formativi *post lauream* nelle materie afferenti alle proprie competenze istituzionali, nel rispetto dei criteri della pertinenza e della rilevanza dei temi oggetto dei corsi.

Tali corsi non comportano oneri economici a carico dell'Autorità, possono ricevere il patrocinio gratuito da parte dell'ART, nonché prevedere la partecipazione di dirigenti e funzionari dell'Autorità in qualità di relatori e/o uditori, l'eventuale accoglimento di studenti presso gli Uffici dell'ART e l'accesso degli stessi alle banche dati in suo possesso.

#### Criteri di selezione

I corsi formativi oggetto della presente convenzione sono individuati in ragione della corrispondenza delle attività del corso formativo, universitario e *post lauream*, ai seguenti criteri:

- a) l'attinenza del corso alle tematiche di interesse istituzionale dell'Autorità;
- b) il bilanciamento geografico, per quanto possibile, dei corsi di studi nelle varie macro-regioni italiane: nord, centro, sud e isole;
- c) la complementarità dei moduli formativi che i corsi si propongono di svolgere con le attività istituzionali dell'ART.

### D. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI CONGIUNTI

L'Autorità promuove l'organizzazione di convegni, tavole rotonde e seminari congiunti con il mondo accademico e della ricerca, nei settori di reciproco interesse, coinvolgendo esperti delle discipline afferenti alle competenze istituzionali dell'ART.

Tali iniziative non comportano oneri per l'Autorità e possono ottenere il patrocinio gratuito dell'ART.

Gli atti dei convegni e dei seminari sono pubblicati sui siti *web* istituzionali dell'Autorità e delle università, enti e istituti di ricerca.

## 4. Programmazione e verifica dell'attuazione

Al fine di programmare e di verificare l'attuazione delle convenzioni, saranno individuati, con compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità, due referenti per l'Autorità, designati dal Consiglio nell'ambito della convenzione, e due referenti per il soggetto con cui è stata sottoscritta la convenzione.

I referenti si occupano, tra l'altro, della:

- i) predisposizione di un programma annuale delle attività concordate;
- ii) verifica dell'attuazione della convenzione e dei risultati conseguiti.

Delle riunioni dei referenti è redatto processo verbale.

## **5. Entrata in vigore, proroga e recesso delle convenzioni**

Le convenzioni sottoscritte tra l'ART e le università, enti e istituti di ricerca entrano in vigore il giorno dopo la loro pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Le convenzioni hanno durata triennale e possono essere prorogate fino a un massimo di tre anni.

Le Parti possono in qualsiasi momento recedere dalla convenzione, dandone comunicazione scritta alla controparte, salvo il caso dei tirocini curriculari rispetto ai quali la convenzione non può essere sciolta se non al termine convenuto per l'attività formativa.